



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

46236-19

Composta da:

CARLA MENICHETTI
EMANUELE DI SALVO
UGO BELLINI
DANIELE CENCI
DANIELA DAWAN

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1276/2019
CC - 19/09/2019
R.G.N. 8441/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
OMISSIS

avverso l'ordinanza del 04/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di FORLI'

udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;

lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che conclude per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. I ricorrenti impugnano l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha confermato il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero nonché il decreto di convalida del sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, emanato dal pubblico ministero in ordine ai reati di cui agli artt. 17, 73 e 82 d. P. R. n. 309 del 1990, per aver istigato all'uso di sostanze stupefacenti, come i prodotti derivati dalle infiorescenze di canapa sativa L, in violazione di quanto stabilito dalla legge n. 242 del 2016, e per aver svolto attività di proselitismo per l'uso delle predette sostanze, detenendole allo scopo di cederle ad altri, mediante l'offerta in vendita presso gli esercizi commerciali indicati nell'imputazione provvisoria.

2. MG e SM deducono violazione di legge, poiché la varietà di canapa denominata cannabis sativa L, entro determinati limiti di THC (0,6%), non rientra più nella sfera di applicazione del d. P. R. n. 309 del 1990, come affermato dal Ministero delle Politiche Agricole, nella circolare del 23 maggio 2018. La legge n. 242 del 2016 non sancisce infatti soltanto la liceità della coltivazione ma anche di tutta la filiera agro-industriale. Ne deriva che la commercializzazione di infiorescenze di cannabis sativa L proveniente dalle coltivazioni effettuate a norma della legge n. 242 del 2016 non risulta essere assoggettata a limitazioni correlate agli eventuali usi che l'acquirente finale potrebbe farne. E' dunque errato l'assunto formulato dal giudice a quo, secondo cui la finalità ricreativa risulterebbe esclusa dall'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, in quanto quest'ultima non pone alcun divieto, in piena sintonia con la direttiva 2002/53/CE. Non è d'altronde possibile riconoscere rilievo penale ai contenuti del parere del Consiglio superiore di sanità del 10 aprile 2018, secondo cui la pericolosità dei prodotti contenenti infiorescenze di canapa non può essere esclusa, né a quanto prescritto dalla circolare del Ministero degli Interni del 31 luglio 2018, in cui si afferma che la legge n. 242 del 2016 non garantirebbe la libera vendita delle infiorescenze per consumo personale attraverso il fumo, poiché, se le infiorescenze risultano provenire da coltivazioni entro i limiti di THC indicati, è lo stesso legislatore ad averne sancito l'inoffensività in ambito penale, in omaggio alle norme costituzionali di cui all'art. 117, comma 1 e 3, Cost. E comunque, come ritenuto anche dalla Cassazione, nella sentenza n. 4920 del 29-11-2018, si impone l'applicazione della generale causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen., in considerazione anche dell'espressa previsione, in relazione alla coltivazione, dell'assenza di qualsiasi autorizzazione e dell'esclusione di ogni responsabilità in capo all'agricoltore.



2.1. Nel caso in esame, la percentuale di THC dei prodotti sequestrati è desumibile dalle indicazioni apposte sull'esterno delle buste. L'art. 4, comma 7, legge n. 242 del 2016 prevede il sequestro e la distruzione solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC è superiore allo 0,6 %, ciò che non è riscontrabile nel caso di specie, in cui il giudice a quo ha confermato un decreto completamente mancante di motivazione in punto di *fumus commissi delicti*.

3. VV deduce violazione di legge, con argomentazioni non dissimili da quelle del ricorso che precede, sottolineando che, in sostanza, il legislatore, con la legge n. 242 del 2016, ha stabilito che entro il limite dello 0,6% la coltivazione è improduttiva di effetti stupefacenti giuridicamente rilevanti, onde la norma, originariamente concepita per il coltivatore, non può non estendere la propria portata all'attività di commercializzazione del prodotto. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con gli artt. 25 e 41 Cost., oltre che con l'art. 14 delle preleggi e con gli artt. 15 e 16 cod. pen. Nel caso in esame, il V ha prodotto, fin dall'immediatezza dell'intervento della polizia giudiziaria, la documentazione attestante la liceità della provenienza della sostanza sequestrata, allegando le fatture, le risultanze delle analisi del prodotto, attestanti la bassa percentuale di THC (inferiore allo 0,2 %), i cartellini della varietà di canapa sativa iscritta nel catalogo, ai sensi dell'art. 17 della direttiva comunitaria, e copia della dicitura sulle confezioni in vendita, recante anche le indicazioni di "non ingerire", "non inalare" e "non fumare".

3.1. Le formule utilizzate nel decreto del pubblico ministero in ordine alle finalità perseguite, nell'ottica dell'accertamento dei fatti, costituiscono soltanto locuzioni di stile ed anche la motivazione del Tribunale di Forlì è al riguardo meramente apparente.

4. BA e LL deducono violazione di legge, poiché erroneamente il Tribunale ha ritenuto l'assenza di necessità di un capo di incolpazione preciso e articolato, in quanto l'indicazione del solo astratto precetto normativo, priva della descrizione del fatto specifico, è insufficiente per poter valutare il fondamento dell'accusa, tanto più che il decreto di convalida comprende una grande eterogeneità di oggetti e in esso si fa menzione sia di droga che di cannabis sativa L. Gli altri oggetti (danaro, documenti contabili, telefoni usati per l'attività di vendita e di rifornimento) sono propri di una lecita attività commerciale e non viene indicato in modo comprensibile il vincolo pertinenziale o di collegamento che connetterebbe ogni oggetto alle condotte astrattamente ipotizzate, risultando, d'altronde, generico il riferimento alla



necessità di ricostruire le condotte di illecita detenzione e l'individuazione dei relativi autori.

4.1. Si contesta poi la rilevanza penale del consumo personale ricreativo della c. d. "canapa light", con argomentazioni non dissimili da quelle dei ricorsi che precedono, sottolineando, in particolare, che la finalità ricreativa costituisce uno scopo indimostrato, che esula dalla volontà del commerciante e che non condiziona in alcun modo l'attività di vendita, solo che sussistano i requisiti di liceità previsti dalla legge n. 242 del 2016 e cioè l'appartenenza alle categorie previste dalla direttiva comunitaria e il rispetto dei limiti-soglia di THC.

5. TA , TL , MM e BC deducono insufficienza e inidoneità dell'imputazione provvisoria nonché infondatezza della qualificazione giuridica in termini di rilevanza penale della commercializzazione dei prodotti in sequestro, con argomentazioni non dissimili da quelle dei ricorsi che precedono, sottolineando, in particolare, che la vendita dei prodotti derivati dalla cannabis non è preordinata al consumo personale da parte dell'acquirente, che costituisce scelta esclusiva e autonoma di quest'ultimo, alla quale il venditore rimane estraneo.

Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il secondo motivo dei ricorsi presentati da M e S sono infondati. Costituisce, infatti, *ius receptum*, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale il tribunale, in sede di riesame del sequestro probatorio, deve pronunciarsi esclusivamente in ordine all'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza però non implica che il giudice debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria ma determina soltanto l'impossibilità di effettuare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete perciò il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni *in facto* offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del *fumus commissi delicti* va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando



l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20-11-1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206655; Sez. U., n. 20 dell' 11-11-1994, Ceolin, Rv. 199172). Non occorre, pertanto, che vi siano indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei confronti del quale è stato operato il sequestro, poiché il vincolo di indisponibilità consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova che si vuole rendere disponibile per il processo e non mira a soddisfare le finalità per le quali il legislatore ha predisposto le misure cautelari (Cass., Sez. 1, n. 5545 del 3-10-1997, dep. 1998, Attaniese, Rv. 209889; Sez. 3, n. 35080 del 23-9-2002; Sez. 3, n. 19766 del 25 -2-2003). Orbene, al riguardo, occorre osservare come Sez. U., 30 maggio 2019, Castignani, abbia condivisibilmente ritenuto che la commercializzazione di cannabis sativa L e, in particolare, di foglie, di infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientri nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/ 53/CE del 13 giugno 2002, che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati. Pertanto integrano il reato di cui all'art. 73, comma 4, d. P. R. n. 309 del 1990 le condotte di cessione, di vendita e, in genere, di commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante. In quest'ordine di idee, già prima della suddetta pronuncia delle Sezioni unite, in giurisprudenza era stata data risposta negativa al quesito se la legge 2-12-2016 n. 242 consenta anche la commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa, essendosi ritenuto che tale normativa disciplini esclusivamente l'attività di coltivazione, consentendola alle condizioni ivi indicate, per i fini commerciali tassativamente elencati, tra i quali non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina. I valori di tolleranza di THC consentiti dall'art. 4, comma 5, l. n. 242 del 2016 (0,2-0,6%) si riferiscono solo al principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione, non al prodotto oggetto di commercio. La detenzione e commercializzazione dei derivati dalla coltivazione disciplinata dalla predetta legge, costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish), rimangono, pertanto, sottoposte alla disciplina di cui al d. P. R n. 309 del 1990 (Cass., Sez. 6 , 27-11-2018, Ricci; Sez. 4, n. 34332 del 2018; Sez. 6, n. 52003 del 2018). Occorre, però, secondo il condivisibile orientamento delle Sezioni unite appena rilevato, stabilire se il prodotto abbia o meno efficacia drogante. E' dunque necessario esperire accertamenti tecnici volti ad appurare con precisione il quantum di principio attivo e tutte le altre caratteristiche della sostanza

rilevanti al fine di stabilire se la singola assunzione abbia o meno attitudine a produrre effetti psicogeni. Di qui la necessità del vincolo reale, preordinatamente al soddisfacimento delle predette esigenze probatorie.

2. Le considerazioni di cui sopra valgono anche per quanto attiene al primo motivo del ricorso del V, non essendo state prospettate argomentazioni nuove o diverse.

2.1. Anche il secondo motivo del ricorso del V è privo di fondamento. Le Sezioni unite hanno infatti condivisibilmente sancito l'indefettibilità della motivazione sulla finalità probatoria perseguita attraverso il vincolo reale, pur quando si tratti del sequestro del corpo del reato, fornendo risposta affermativa al quesito se anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto allo scopo in concreto perseguito, funzionalmente all'accertamento dei fatti. E' dunque da ritenersi superata, secondo il supremo Collegio, la distinzione fra cose che recherebbero in sé l'evidenza probatoria e cose che non presenterebbero tale autoevidenza, in quanto è comunque necessaria una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non possa essere perseguito con altre modalità, non limitative del diritto di disporre del bene ed eventualmente idonee ad eliminare la necessità del vincolo reale (Sez. U., n. 36072 del 19-4-2018, Botticelli). Del resto, in giurisprudenza si era già posto in rilievo che il vigente codice di rito non prevede, accanto alle tre forme tipiche di sequestro (probatorio, preventivo e conservativo), la figura autonoma del sequestro del corpo del reato come *quartum genus*, suscettibile di automatica e obbligatoria applicazione, in virtù della sola qualità della cosa, essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all'apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo rientri in uno dei tre menzionati modelli legali e sia giustificato dalle finalità attribuite dalla legge ad ogni tipologia di ablazione reale e dunque, relativamente al sequestro probatorio, dalle finalità di accertamento del fatto (Cass., Sez. 5, n. 46788 del 15-3-2013). Occorre, quindi, in ogni caso, secondo tale condivisibile impostazione giurisprudenziale, una motivazione adeguata a dar conto delle esigenze probatorie, sia pur nel rispetto del principio generale, valido anche per le sentenze, enunciato dall'art. 546, lett. e), cod. proc. pen., secondo cui l'esposizione delle ragioni giustificative della decisione deve essere concisa, avendo le Sezioni unite evidenziato, nella sentenza poc'anzi citata, che il provvedimento ablatorio deve essere motivato anche e soprattutto in ordine al profilo inerente alla finalizzazione probatoria dell'apprensione del bene e dovendosi, quindi, esplicitare nell'apparato giustificativo del provvedimento di

sequestro (o di convalida di sequestro) il collegamento tra bene da acquisire e accertamento del fatto (Sez. U., n. 18954 del 31-3-2016, Capasso).

2.2. Nel caso in esame, il giudice a quo ha posto in rilievo che il pubblico ministero aveva indicato le ragioni del vincolo, correlate alla necessità di ricostruire le condotte di illecita detenzione e di individuarne gli autori, mediante l'apprensione delle infiorescenze di canapa sativa L, del materiale da taglio, degli strumenti di confezionamento delle dosi, del danaro ricollegabile all'attività di cessione, della documentazione relativa alla contabilità e alla clientela, dei telefoni usati per i contatti con la clientela e i fornitori. Trattasi di motivazione del tutto congrua, anche considerando che il ricorso per cassazione in materia di ablazione reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. E costituisce, al riguardo, *ius receptum*, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 2 del 28-1-2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U., n. 25080 del 28-5-2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. Nel caso di specie, come abbiamo appena visto, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, è puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque



riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19-5-2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U., n. 3287 del 27-11-2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina.

4. Il primo motivo del ricorso di **BA** e **LL** non può essere accolto. Correttamente, infatti, il giudice a quo ha posto in rilievo, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato nel provvedimento impugnato, che la fluidità dell'imputazione provvisoria, sotto il profilo sia fattuale che giuridico, nella fase iniziale delle indagini, preclude l'indicazione in termini precisi e articolati dell'addebito oggetto dell'indagine. Nel caso di specie, il giudice a quo ha posto in rilievo che il pubblico ministero aveva indicato con precisione le norme asseritamente violate (artt. 17, 73 e 82 d. P. R. n. 309 del 1990) e le condotte contestate (istigazione all'uso di sostanze stupefacenti, proselitismo, detenzione a scopo di cessione), essendo d'altronde il provvedimento ablatorio volto proprio ad accertare la fondatezza della *notitia criminis* e a delineare gli esatti termini delle condotte ipotizzate. Trattasi di apparato argomentativo del tutto esente da censure e conforme ad una corretta impostazione logico-giuridica.

4.1. In ordine al secondo motivo dei ricorsi del **B** e del **L** vanno richiamate le considerazioni svolte a proposito dell'analoga doglianza proposta da **M** e **S**, non essendo state prospettate argomentazioni nuove o diverse.

5. In ordine alle censure formulate nei ricorsi presentati da **TA**, **TL**, **MM** e **BC**, si rinvia, per quanto attiene alla doglianza inerente all'imputazione provvisoria, alle considerazioni espresse al par. 4; per quanto attiene invece alla rilevanza penale dei fatti e alla qualificazione giuridica degli stessi si rinvia alle considerazioni espresse al par. 1, non essendo state, neanche sotto tali ultimi profili, proposte argomentazioni nuove o diverse.

6. I ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

PQM


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19-9-2019.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 NOV 2019
oggi. _____



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Coliando



Cassazione.net